

Comune di Avellino

Regolamento dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 1

Principi Generali

1. Il presente regolamento è ispirato all'applicazione dei principi in linea con le procedure dell'autocertificazione e della semplificazione dei procedimenti.
2. L'attività degli esercizi pubblici ove si preparano e si somministrano per il consumo cibi e bevande, quali caffè, bar, gelaterie, birrerie, pasticcerie, ristoranti, trattorie, mense, rosticcerie, tavole calde, pizzerie, tavole fredde, osterie con o senza cucina, spacci analcolici, sale da gioco e da ritrovo con bar, circoli soggetti ad autorizzazione amministrativa ecc., è regolata oltre che dalle disposizioni di legge, anche dalle norme del presente regolamento.

Articolo 2

Tipologie di pubblici esercizi

1. L'apertura di nuovi pubblici esercizi è ammessa su tutto il territorio comunale secondo le seguenti tipologie:
 - a) Tipo A: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
 - b) Tipo B: esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
 - c) Tipo C: esercizi di cui ai tipi A e B del presente articolo, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili (articolo 5, comma 1, lettera c) legge 287/91); Il principio della "prevalenza" è determinato dal rapporto fra superficie destinata all'attività principale di trattenimento e svago e superficie destinata alla somministrazione, che non può essere superiore al 25% di quella totale, con il restante 75% destinato esclusivamente all'intrattenimento e non connesso all'attività di somministrazione);
 - d) Tipo D: esercizi di cui alla tipo B del presente articolo, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Articolo 3

Requisiti Generali

1. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
3. Possono esercitare l'attività di somministrazione coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del dlgs 59/2010

Articolo 4 **Autorizzazioni temporanee**

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentita anche in occasione di fiere, feste, mercati, sagre enogastronomiche, o di altre riunioni straordinarie di persone ed è soggetta a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 1, secondo periodo, della legge 241/90 e ss.mm.ii..
2. I requisiti soggettivi, professionali e sanitari sono gli stessi prescritti per la gestione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
3. L'attività può essere svolta soltanto per il periodo e nei locali o luoghi in cui si svolgono le manifestazioni di cui al comma 1 nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

Articolo 5

Attività soggette a dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata

1. Sono subordinate a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 241/90 e ss.mm.ii. le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) ed h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto n.287, in particolare:
 - a) al domicilio del consumatore;
 - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
 - c) c. negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - d) d. negli esercizi nei quali sia prevalente l'attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, da gioco, locali notturni e similari (Tipo C di cui all'art. 2 del presente regolamento).;
 - e) e. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
 - f) f. somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - g) g. in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 - h) h. nei mezzi di trasporto pubblico;
 - i) i. le autorizzazioni nei centri commerciali, nella media e nella grande distribuzione, nei limiti stabiliti dalla legge regionale della Campania (n. 1 del 7/01/2000) di attuazione del decreto legislativo 114/98.
2. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione comunale.
3. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 e previo accertamento dei requisiti di sorvegliabilità, di cui al D.M. 17.12.1992 n° 564 e D.M. 5.08.1994 n° 534 se previsti.

Articolo 6

Attività soggette a dichiarazione di inizio attività ad efficacia differita

1. Sono subordinate a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 241/90 e ss.mm.ii. le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) Tipo A;
 - b) Tipo B;
 - c) Tipo D;di cui all'art. 2 del presente regolamento e previo accertamento dei requisiti di sorvegliabilità, di cui al D.M. 17.12.1992 n° 564 e D.M. 5.08.1994 n° 534.

2. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione comunale; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione comunale.
- 3.

Articolo 7

Ampliamento e/o riduzione dei locali

1. L'ampliamento dei locali e/o della superficie di somministrazione e' soggetta a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 241/90 e ss.mm.ii. e previo accertamento dei requisiti di sorvegliabilità, di cui al D.M. 17.12.1992 n° 564 e D.M. 5.08.1994 n° 534.
2. L'ampliamento è considerato come nuova apertura ai fini amministrativi.
3. Il Comune, previa verifica, rilascerà attestazione dell'avvenuta variazione. La stessa deve essere conservata ed esposta insieme all'autorizzazione originaria.

Articolo 8

Trasferimento di sede.

1. Il trasferimento di sede degli esercizi pubblici sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
2. Il trasferimento di sede e' a tutti gli effetti una nuova autorizzazione, per l'ottenimento della quale devono essere posseduti tutti i requisiti richiesti per le nuove aperture. Con la concessione della nuova autorizzazione, a seguito di trasferimento in altri locali, cessa di avere efficacia l'autorizzazione originaria. Alla sua cessazione si provvede d'ufficio.
3. L'attività oggetto di trasferimento può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione comunale; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione comunale.

Articolo 9

Trasferimento della gestione o della titolarità - cessazione

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed e' subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività ed al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
2. Il titolare di autorizzazione, che intende cessare l'attività, è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune, restituendo nel contempo l'originale del titolo autorizzatorio.

Articolo 10

Limitazioni all'esercizio dell'attività

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non e' consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
2. Il sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere il divieto di cui al comma 1, alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Articolo 11

Servizi e installazioni accessori all'esercizio

1. All'interno dei Pubblici Esercizi possono essere installati od effettuati giochi leciti disciplinati dall'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/31 e sue modifiche ed integrazioni. Il titolare è obbligato alla dichiarazione di inizio di attività da presentare, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. richiedendo nel contempo la Tabella dei Giochi Proibiti di cui all'art. 110, comma 1 del T.U.L.P.S. da esporre nell'esercizio.
2. E' vietata l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/31 nell'ambito delle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, luoghi di cura e di culto, istituti scolastici e nelle corrispondenti pertinenze.
3. Il numero di videogiochi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/31 installabili all'interno delle attività di somministrazione è soggetto al vincolo numerico di cui al DM 27/10/2003 integrato dal DM del 18/01/2007.
4. Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/31 devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 dello stesso art. 110 del T.U.L.P.S. 773/31.

Articolo 12

Orario di attività

1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.
2. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6.
5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

Articolo 13

Competenze dirigenziali

1. Il dirigente competente del settore Attività Produttive e/o il responsabile dello sportello unico per quanto di competenza provvederà ad integrare, definire, precisare procedimenti e modulistica, con propri atti, nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi espressi nel presente regolamento.
2. Gli atti dirigenziali saranno affissi all'albo pretorio ed opportunamente pubblicizzati per l'informazione ai cittadini, anche tramite strumentazione informatica.
3. Allo stesso spetta il rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, decadenza, rideterminazioni delle sanzioni a seguito di scritti difensivi, ogni altro atto gestionale inerente la materia.

Articolo 14
Provvedimenti comunali di decadenza

1. Il titolo abilitativo decade nei seguenti casi:
 - a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del dlgs 59/2010;
 - b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
 - d) qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.

Articolo 15
Sanzioni

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la prescritta dichiarazione di inizio attività, per nuovo esercizio, trasferimento di sede, ampliamento delle superfici, trasferimento della gestione o della titolarità, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme legislative e regolamentari generali in vigore.

Norme di salvaguardia

Le procedure individuate nel presente regolamento saranno automaticamente adeguate in caso di modifiche legislative o disposizioni di settore.
